

Direzione Centrale Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità

Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto, delle opere pubbliche a rete e dei parcheggi

### RISPOSTA AL QUESITO PERVENUTO IL 19 OTTOBRE 2015

in relazione al bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, e della esecuzione dei lavori di *Realizzazione di sistemi di videosorveglianza e adeguamento della caserma dei Vigili del fuoco (CIG 6325865CED)*, la cui scadenza è fissata al 2 dicembre 2015.

#### Quesito

In relazione alla formazione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, per il quale il disciplinare di gara, non prevede, ai fini del computo complessivo dei requisiti percentuali minime di partecipazione ma la condizione che *"la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti"*

In relazione a quanto specificato nel disciplinare di gara *"in caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, trova applicazione l'art. 261, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e pertanto i requisiti richiesti al paragrafo IX, punto B.2) "Requisiti speciali", lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti"*

Si chiede di sapere se:

Fermo rimanendo le condizioni sopraesposte, alla RTP possa partecipare, in qualità di mandante una società di ingegneria di recente costituzione, quindi con requisiti zero, ma che nel raggruppamento vada a svolgere tutte le attività amministrative complementari a quelle di progettazione.

#### Risposta

Come riportato al paragrafo IX, punto B.3) del *Disciplinare di gara*, in caso di raggruppamenti temporanei di progettisti i requisiti speciali per la progettazione di cui al punto B.2) del medesimo paragrafo, lettere a), b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento.

I requisiti di cui alla lettera c), riguardanti l'avvenuto espletamento di due *servizi di punta*, invece, non possono essere frazionati. Tali servizi, quindi, devono essere stati svolti da un unico progettista o, al più, da due diversi progettisti appartenenti allo stesso raggruppamento.

Di conseguenza, ferma restando l'esigenza che il raggruppamento nel suo complesso possieda i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che la mandataria possieda, in ogni caso, i requisiti in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti, per le mandanti non è prevista una percentuale minima di partecipazione; infatti, *l'art. 261 d.p.r. 207/2010 esige esclusivamente, al riguardo, che i requisiti finanziari e tecnici di cui all'art.263, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 163/2006, siano posseduti cumulativamente dal raggruppamento, con la specificazione che, nel caso di raggruppamento, ai mandanti diversamente che all'impresa mandataria - non possa essere richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti* (Sentenza TAR Campania, sez. I, n. 3797 del 13 luglio 2015).

È, quindi, ammissibile che una o più mandanti del raggruppamento partecipino alla procedura con una quota dello 0% per ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferisce la progettazione da affidare.

Il RUP – Vice Direttore generale Area tecnica  
Giuseppe Pulli